



**SCHEMA DI REGOLAMENTO CONTENENTE CRITERI E MODALITA' PER LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER
GLI APPALTI RELATIVI A SERVIZI E FORNITURE PREVISTI DALL'ART. 113
DEL DLGS. N. 50/2016**

Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 29 luglio 2020

Schema di Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e forniture previsti dall'Art.113 del Dlgs. N. 50/2016

- Art. 1 oggetto e finalità
- Art. 2 ambito di applicazione
- Art. 3 soggetti beneficiari
- Art. 4 costituzione e ripartizione del fondo
- Art. 5 affidamento degli incarichi
- Art. 6 determinazione dell'incentivo
- Art. 7 ripartizione dell'incentivo
- Art. 8 termini e costi per le prestazioni
- Art. 9 compatibilità e limiti di impiego
- Art. 10 entrata in vigore ed efficacia

Art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità di accantonamento, ripartizione e liquidazione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche relativamente alle procedure di acquisizione di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di seguito Codice, inerenti ad attività di programmazione della spesa per investimenti, per la valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento (RUP), di direzione dell'esecuzione e di verifica di conformità, espletate dal personale dipendente dell'ARLeF e da personale dipendente da altri enti pubblici in servizio presso l'ARLeF in posizione di distacco o di comando.
2. Il presente regolamento definisce in particolare i criteri e le modalità di riparto dell'80 per cento delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere al fine di consentire la realizzazione dell'intervento nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi. Il Consiglio di Amministrazione, con apposito atto di indirizzo, stabilisce annualmente la disciplina del restante 20 per cento.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività.

Art.2 ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al personale che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Gli incentivi vengono ripartiti tra il personale incaricato dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) valutazione preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - d) esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) RUP;
 - f) direzione dell'esecuzione;
 - g) verifica di conformità.
3. Le funzioni tecniche di cui al comma 2, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per l'acquisizione dei servizi e fornitura, qualora sia nominato il direttore dell'esecuzione. Le procedure di importo inferiore a euro 7.500,00 non concorrono all'alimentazione del fondo e in relazione alle stesse non vengono liquidati gli incentivi.

Art. 3 soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dell'incentivo sono i dipendenti di cui all'articolo 1, comma 1, che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni inerenti le attività di cui all'articolo 2, comma 2, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative e, in particolare:

a) il personale che abbia partecipato alla programmazione della spesa, valutazione preventiva dei progetti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto, compreso il personale che svolge funzioni di commissario di gara;

b) il personale incaricato della esecuzione del contratto e della verifica di conformità;

c) il RUP;

d) i collaboratori del RUP che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, direzione dell'esecuzione, verifica di conformità.

2. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Codice, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora una qualsiasi attività incentivata venga svolta da personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

Art. 4 costituzione e ripartizione del fondo

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2 per cento dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un appalto di servizi o forniture, inclusi gli importi non soggetti a ribasso.

2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra il personale di cui all'articolo 3, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente erogante.

3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato a quanto previsto dall'articolo 113, comma 4, del Codice.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'importo dell'incentivo non è soggetto a rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

5. Gli accantonamenti sono disposti anche per le varianti in corso d'opera ammesse ai sensi della normativa vigente e sono calcolati a valere sull'incremento dell'importo posto a base di gara, calcolato al lordo del ribasso offerto.

6. Le procedure di importo inferiore a euro 7.500,00 non concorrono all'alimentazione del fondo di cui al comma 2 e in relazione alle stesse non vengono liquidati gli incentivi.

7. L'entità del fondo di cui al comma 1 nelle procedure inerenti servizi e/o forniture viene stabilita in base alle classi di valore di seguito indicate con riferimento all'importo a base di gara:

a) per importi fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c) del Codice, il fondo è pari al 2,0% dell'importo a base di gara;

b) per importi superiori alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c) del Codice e fino a € 500.000 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;

c) per importi superiori a € 500.000,00 e fino a € 1.000.000,00 il fondo è pari all'1,5% dell'importo a base di gara;

d) per importi superiori a € 1.000.000,00 e fino a € 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,0% dell'importo a base di gara.

8. Il calcolo dell'entità del fondo si effettua in misura scalare applicando all'importo a base di gara di un servizio o fornitura le aliquote derivanti dall'applicazione delle misure percentuali di cui ai commi 7 e 8, relative ai vari scaglioni interi, sommando gli importi così ottenuti e aggiungendo a questi l'importo derivante dall'applicazione della successiva aliquota all'eccedenza.

9. Le risorse afferenti il fondo incentivante sono previste all'interno del prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi e delle forniture contenuto nella determinazione a contrarre.

Art. 5 affidamento degli incarichi

1. L'affidamento degli incarichi inerenti alle attività di cui all'articolo 2, e la conseguente composizione del gruppo di lavoro, sono disposti con ordine di servizio del Direttore sulla base del principio di un'equa distribuzione e un equo utilizzo delle professionalità e delle risorse disponibili, nonché, ove possibile, di rotazione degli incarichi.

2. Il Direttore verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del regolamento, nonché l'effettivo svolgimento delle attività previste dall'incarico e può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento.

3. L'atto di affidamento dell'incarico di cui al comma 1 deve riportare:

a) l'oggetto del servizio o della fornitura;

b) il nominativo del personale incaricato delle attività di cui all'articolo 2;

c) le attività specifiche attribuite a ciascun incaricato nell'ambito delle fasi del procedimento;

d) eventuali tempistiche.

4. Nel caso in cui l'ARLeF si avvalga delle attività della centrale unica di committenza regionale per l'acquisizione di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione che regola i rapporti tra ARLeF e centrale di committenza unica regionale, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.

Art. 6 determinazione dell'incentivo

1. La determinazione dell'incentivo è disposta con ordine di servizio dal Direttore il quale stabilisce, in particolare, le quote per fasi di cui alla tabella del comma 2 in base alla complessità presunta di ciascuna singola fase.

2. L'incentivo per servizi e forniture è attribuito secondo la seguente ripartizione:

Attività (art. 2)	Quota %	Sub attività (art. 3)	Quota %
Programmazione della spesa	0-5%	Analisi dei fabbisogni e relativi atti	
		Redazione degli atti di programmazione	
Valutazione preventiva dei progetti e predisposizione e controllo delle procedure di gara (Fase di gara)	20-50	Redazione dei documenti di gara	
		Gestione delle procedure e degli adempimenti amministrativi	
		Gestione delle procedure contabili	
		Funzioni di segreteria	
		Commissari di gara	

		Attività di acquisto con procedura semplificata	
Esecuzione dei contratti e direzione dell'esecuzione e obblighi in materia di sicurezza (fase esecutiva)	20-40	Direzione di esecuzione del contratto	
		Attività di supporto al Direttore dell'esecuzione	
RUP	10-35	Attività del RUP	
		Attività del personale che collabora con il RUP	
Verifica di conformità	10-35	Attività del personale incaricato della verifica di conformità	

TOTALE

100

3. Qualora lo stesso soggetto svolga direttamente più di una delle attività di cui al comma 2, allo stesso viene riconosciuto l'incentivo relativo a ciascuna attività svolta.
4. Gli incentivi relativi alle fasi non svolte costituiscono economie.

Art. 7 ripartizione dell'incentivo

1. La corresponsione e ripartizione dell'incentivo è disposta dal Direttore, previo accertamento delle specifiche attività svolte del personale interessato, alla conclusione delle prestazioni.
2. Nel caso di avvicendamento del personale ai sensi dell'articolo 5, comma 3, la ripartizione avviene in base alle prestazioni effettivamente svolte.
3. Nel caso in cui non si proceda alla stipula del contratto o all'esecuzione del servizio o fornitura per ragioni sopravvenute o per fatto non imputabile all'Amministrazione, l'incentivo è ripartito per le attività effettivamente svolte.
4. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le attività affidate siano state svolte senza incrementi di tempi e di costi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui all'articolo 9.
5. Nel caso di contratti di durata o a carattere pluriennale, la ripartizione dell'incentivo può avvenire:
 - a) entro 60 giorni dalla stipula del contratto: per la fase di programmazione della spesa, per la fase di gara e per le corrispondenti attività;
 - b) successivamente all'attestazione di conformità: per la fase di esecuzione, per la medesima verifica di conformità, nonché per la restante attività di RUP.

Art. 8 termini e costi per le prestazioni

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 8, comma 5, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati incrementi di tempi e costi imputabili direttamente ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo o all'aumento dei costi sull'andamento del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10 per cento della quota spettante per i primi trenta giorni di ritardo, del 20 per cento dal trentunesimo al sessantesimo giorno di ritardo, del 80 per cento dopo il sessantunesimo giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione del servizio o della fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati agli articoli 106 e 107 del Codice.

Art. 9 compatibilità e limiti di impiego

1. I soggetti individuati per la realizzazione l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo dell'anno precedente.

3. In caso di superamento della soglia di cui al comma 2, la quota eccedente l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo dell'anno precedente viene erogata al dipendente, nel rispetto del tetto medesimo, nelle annualità successive.

4. Per le finalità di cui al comma precedente il personale in servizio presso l'ARLeF comunica ogni informazione inerente a incarichi ricevuti da altre Stazioni Appaltanti, ai relativi incentivi erogati nonché al trattamento economico annuo lordo erogato dall'eventuale ente distaccante.

Art. 10 entrata in vigore ed efficacia

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione e produce i suoi effetti dal 19 aprile 2016, per gli interventi relativi a servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmesso dopo il 19 aprile 2016 e per gli incarichi conferiti, anche relativi a procedimenti ancora in corso, a condizione che nei relativi quadri economici vi sia la disponibilità delle risorse necessarie.